

Codice A1701A

D.D. 31 luglio 2019, n. 776

Definizione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte Brachetto e riserva vendemmiale per la vendemmia 2019. Definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte Brachetto per la vendemmia 2019.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

per la vendemmia 2018:

- di stabilire, come richiesto dal Consorzio Tutela vini d'Acqui e dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, ai sensi dell' art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Testo unico della vite e del vino", le seguenti rese ad ettaro delle uve e del vino classificabile D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e D.O.C. Piemonte Brachetto per la vendemmia 2018:

- D.O.C.G. Brachetto d'Acqui spumante: 36 q/ha, più 20 q/ha di riserva vendemmiale;
- D.O.C.G. Brachetto d'Acqui (tappo raso): 36 q/ha, più 44 q/ha di riserva vendemmiale;
- D.O.C. Piemonte Brachetto spumante: 43 q/ha, più 20 q/ha di riserva vendemmiale;
- D.O.C. Piemonte Brachetto (tappo raso): 43 q/ha, più 47 q/ha di riserva vendemmiale;

- di stabilire, come richiesto dai consorzi e valutato positivamente dalle Organizzazioni Professionali Agricole, che lo sblocco del prodotto rivendicato come riserva vendemmiale, sarà concesso secondo le seguenti modalità:

□ su richiesta del Consorzio di Tutela sentite le Organizzazioni professionali di categoria, per tutta o parte della quantità dei mosti bloccati, in caso di esigenze del mercato;

□ su richiesta del Consorzio di Tutela quale tramite dell'istanza del singolo produttore, soltanto alle aziende che trasformano e imbottigliano prodotto derivante da uve di provenienza aziendale (rivendicate nel quadro R della dichiarazione vitivinicola), limitatamente al quantitativo bloccato vendemmiato da vigneti in conduzione (non sarà pertanto possibile richiedere e concedere lo sblocco di mosti derivanti da uve acquistate/conferite). Tuttavia, nel caso di realtà che presentano due distinte aziende riconducibili allo stesso legale rappresentante e/o sede legale (una "agricola" che conduce i vigneti e una "commerciale" che trasforma il prodotto derivante da tali vigneti), l'uva direttamente ceduta dall'azienda conduttrice di vigneti a quella trasformatrice, ove univocamente tracciabile (attraverso la dichiarazione vitivinicola ed i suoi allegati), sarà considerata di provenienza aziendale e sarà pertanto possibile per l'azienda trasformatrice richiedere lo sblocco dei mosti destinati a riserva vendemmiale derivanti dai soli vigneti condotti. Lo sblocco, come appena descritto (su istanza dei singoli produttori), potrà essere richiesto soltanto dopo l'esaurimento mediante imbottigliamento di tutto il prodotto, già certificabile a DOCG, di provenienza aziendale destinato alla vinificazione; sarà verificata da parte del Consorzio di Tutela la congruità dei quantitativi di uve presenti nella dichiarazione vitivinicola con le operazioni di imbottigliamento indicate sull'apposito registro, che le aziende saranno tenute a fornire a corredo della richiesta di sblocco.

Lo sblocco richiesto dai singoli produttori sarà concesso, di volta in volta, al massimo per le seguenti quantità di prodotto, fino all'eventuale esaurimento totale del quantitativo di mosti bloccati:

- fino a 14,0 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia spumante;
- fino a 17.50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tappareto.
- fino a 14 ettolitri per ettaro (equivalenti a 20 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia spumante;
- fino a 17.50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 25 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tappareto.

In deroga allo sblocco, come appena descritto (su istanza dei singoli produttori), sarà possibile sbloccare:

- fino a 30,80 ettolitri per ettaro (equivalenti a 44 q/ha di uva) per DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2019);
- fino a 32,90 ettolitri per ettaro (equivalenti a 47 q/ha di uva) per DOC Piemonte Brachetto tipologia tappo raso, per le aziende che trasformano, vinificano e imbottigliano tutto il prodotto derivante dalla totalità dei vigneti a Brachetto in conduzione (presenti in fascicolo aziendale alla data del 30 giugno 2019).

In ogni caso sarà concesso lo sblocco per singole aziende solo ai fini dell'imbottigliamento diretto. La richiesta dello sblocco di cui sopra terminerà con la campagna vendemmiale al 31 luglio 2020.

- di stabilire, ai sensi dell' art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Testo unico della vite e del vino", che le uve Brachetto e i mosti eccedenti la resa definita nella presente Determinazione Dirigenziale, possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:

- succhi d'uva;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco;
- vino;
- distillati.

- di stabilire che:

- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 36 q/ha prevista per la tipologia spumante);
- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C. Piemonte Brachetto tipologia tappo raso alla tipologia spumante, ma sia consentito invece il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (fermo restando la resa di 43 q/ha prevista per la tipologia spumante).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

L'estensore
Elena Maria Piva

Il Direttore Regionale
Valter Galante

Allegato